



Fondata nel 1945

Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.
Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

N.I. 31/2017

**Ai
Laboratori Verificazione Periodica
di Strumenti di Misura
Associati CoMeLab-Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 5 Settembre 2017

**Oggetto: Circolare n° 03 del Dipartimento Laboratori di Taratura Accredia
N.I. 30/2017 di Comufficio**

Vi inviamo copia della circolare n° 03/2017 emessa dal Dipartimento Laboratori di Taratura ACCREDIA, tesa a definire le procedure tecniche da seguire nei protocolli metrologici ed a chiarire il perimetro delle competenze dei soggetti coinvolti nei diversi tipi di controlli metrologici.

Il documento fornisce quindi indicazioni pratiche a favore dei soggetti che intendessero richiedere l'accreditamento o l'estensione come Laboratori di Taratura, in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per poter eseguire le previste attività di verifica periodica sugli strumenti di misura di cui al D.M. 93/2017.

Nella circostanza Vi ricordiamo di aver promosso un incontro di approfondimento, programmato per il **5 ottobre p.v. in Milano** (nota informativa 30/2017 del 30.08.17), per approfondire le tematiche di nostro interesse.

Alleghiamo altresì un elenco di punti da chiarire per i quali abbiamo sollecitato un parere al MISE e riteniamo che possa essere messo in distribuzione, in tempi brevi, un chiarimento teso ad illustrare aspetti applicativi al regime transitorio previsto dal Decreto.

Con i migliori saluti.

Maurizio Ceriani
Presidente CoMeLab

Fabrizio Venturini
Direttore Generale Comufficio

comelab@comufficio.it

**COMITATO
Co Me LAB**
COSTRUTTORI METROLOGIA LABORATORI

Aderente a

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Premio E-proc



Att.: A tutti i Laboratori di Taratura

Vs. rif.:

Ns. rif.: : Circolare n. 03/2017

Torino, 28/07/2017

**Oggetto: Dipartimento Laboratori di Taratura ACCREDIA - Circolare n. 03/2017
Disposizioni in materia di DM 93 del 21 aprile 2017**

Il 20 giugno 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 141) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 93 del 21 aprile 2017 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea" (di seguito DM 93/2017 o decreto). Il decreto - che entrerà in vigore il 18 settembre 2017 - estende la disciplina dei controlli metrologici successivi (verificazione periodica, controlli casuali, vigilanza sugli strumenti) a tutti gli strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali.

Oltre a definire le procedure tecniche da seguire nei controlli metrologici (limitatamente per ora ad alcune tipologie di strumenti¹ e comunque fatta salva la possibilità di ulteriori successive disposizioni ministeriali), il decreto chiarisce il perimetro delle competenze dei soggetti coinvolti nei diversi tipi di controlli metrologici (quali Ministero dello Sviluppo Economico, Unioncamere e ACCREDIA).

In particolare, il decreto stabilisce che la verificazione periodica degli strumenti di misura (avente lo scopo di accertare che lo strumento abbia conservato gli errori massimi tollerati, oltre che siano presenti i bolli e le marcature previste) deve essere eseguita da organismi accreditati in conformità ad una delle seguenti norme: UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni", **UNI CEI EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura" (ma solo come laboratori di taratura)** o UNI CEI EN ISO/IEC 17065 "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi".

Con la presente circolare il Dipartimento Laboratori di Taratura di ACCREDIA ritiene quindi opportuno fornire indicazioni pratiche a favore di soggetti che intendessero richiedere l'accREDITAMENTO o l'estensione come Laboratori di Taratura in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 così da poter poi eseguire (a seguito di presentazione di apposita SCIA ad Unioncamere) le previste attività di verifica periodica sugli strumenti di misura di cui al DM 93/2017.

1. Ambito di applicazione

Ai fini della presente circolare e del percorso di accREDITAMENTO/estensione in conformità al DM 93/2017, si distinguono i seguenti casi:

A. Soggetto già accREDITATO in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 come Laboratorio di Taratura (LAT)

Il LAT deve presentare una domanda di estensione dell'accREDITAMENTO (anche per tarature in esterno), compilando i documenti DA-00 e DA-05 come indicato nella successiva sezione 2. L'ambito dell'estensione dipende dall'area metrologica (grandezza/settore) per il quale il LAT risulta

¹ L'Allegato III del D.M. n. 93 prevede: A) Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI); B) Strumenti per pesare a funzionamento automatico – Riempitrici gravimetriche automatiche; C) Distributori di carburante; D) Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie; E) Convertitori di volume di gas; F) Contatori di energia elettrica attiva.

accreditato e dalla tipologia di strumento su cui si intende operare ai sensi del DM 93/2017. In particolare

- Area metrologica che include la tipologia di strumento (ad esempio, "Massa" per scheda A "Strumenti per pesare a funzionamento non automatico - NAWI"): si applica quanto di seguito riportato per il caso A.
- Area metrologica che non include la tipologia di strumento: si tratta di una estensione di scopo per la quale trova applicazione quanto riportato nel successivo caso B (ferma restando la presentazione di una domanda di estensione e non di accreditamento).

Ai fini della formulazione dell'iter di estensione si distingue inoltre tra:

A.1. Soggetto già abilitato da Unioncamere per l'esecuzione di verifica periodica su strumenti nazionali² o su strumenti MID³

Nel riconoscere nell'abilitazione concessa da Unioncamere palese evidenza di competenza del soggetto nell'operare nell'ambito specifico unitamente alla competenza tecnica derivante dall'essere già un LAT, la valutazione da parte di ACCREDIA si limiterà al solo esame documentale (con le modalità previste dai regolamenti vigenti).

A.2. Soggetto non abilitato da Unioncamere

La valutazione da parte di ACCREDIA prevedrà (con le modalità previste dai regolamenti vigenti) sia l'esame documentale sia la valutazione su campo, quest'ultima finalizzata a verificare la corretta applicazione della procedura di verifica periodica in conformità al DM 93/2017.

A.3. LAT accreditato per la taratura su impianto di sistemi di misura dell'energia elettrica in ambito fiscale

Nel riconoscere al LAT la funzione di "laboratorio accreditato ai fini fiscali" di cui al DM n. 60 del 24 marzo 2015 (sebbene abrogato dal DM 93/2017) e per il quale lo stesso decreto prevede la possibilità di eseguire anche verifiche periodiche sui contatori (previa presentazione di SCIA ad Unioncamere), a valle della presentazione ed accettazione della domanda di estensione ACCREDIA non eseguirà ulteriori valutazioni riconoscendo la conformità dell'accREDITAMENTO alla scheda F "Contatori di energia elettrica attiva" dell'Allegato III del DM 93/2017.

B. Soggetto non accreditato come LAT

L'organismo deve presentare una domanda di accreditamento (anche per tarature in esterno), compilando i documenti DA-00 e DA-05 come indicato nella successiva sezione 2.

Si ricorda che l'organismo che presenta domanda di accreditamento deve essere un soggetto giuridico, persona fisica o persona giuridica che assume gli obblighi e i diritti derivanti dall'esercizio dell'impresa ed in possesso della partita IVA. E' soggetto giuridico anche la persona giuridica pubblica. Non possono presentare domanda di accreditamento le persone fisiche, fatta eccezione per le persone fisiche munite di partita IVA.

La valutazione da parte di ACCREDIA prevedrà (con le modalità previste dai regolamenti vigenti) sia l'esame documentale sia la valutazione su campo. Ai fini della formulazione dell'iter di accreditamento l'esame documentale include le eventuali tarature interne e per quanto riguarda la valutazione su campo, si distingue inoltre tra:

B.1. Soggetto già abilitato da Unioncamere per l'esecuzione di verifica periodica su strumenti nazionali o su strumenti MID (*come caso A.1 precedente*)

² <http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10.2>

³ <http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10.4>

Nel riconoscere nell'abilitazione concessa da Unioncamere palese evidenza di competenza del soggetto nell'operare nell'ambito specifico, la valutazione su campo si limiterà al solo laboratorio ovvero alla sede dell'organismo.

B.2. Soggetto non abilitato da Unioncamere (come caso A.2 precedente)

La valutazione su campo riguarderà (con le modalità previste dai regolamenti vigenti) sia il laboratorio sia l'accertamento in esterno, quest'ultimo finalizzato a verificare la corretta applicazione della procedura di verifica periodica in conformità al DM n. 93/2017.

2. Compilazione della domanda di accreditamento DA-05

Tutti i soggetti richiedenti l'accreditamento/estensione in conformità al DM 93/2017 devono compilare i vigenti documenti DA-00 e DA-05 (scaricabili dal sito di ACCREDIA www.accredia.it). Per ciò che attiene la DA-05, attenersi alle seguenti disposizioni:

- Nella sezione 2 "Personale", oltre alle figure di Responsabile, Sostituto del Responsabile e Responsabile del Sistema di Gestione vanno riportati i nominativi di tutti gli operatori dell'organismo, compresi quelli qualificati (anche non in via esclusiva) per l'esecuzione della verifica periodica di cui al DM 93/2017;
- Nella sezione 4 "Tabella di accreditamento" vanno unicamente compilati i seguenti campi:
 - Grandezza: selezionare la voce "[LAT] CONTROLLI METROLOGICI";
 - Settore: selezionare la voce "[SCM-01] Verificazione periodica su strumenti con funzione di misura legale";
 - Strumenti: indicare la tipologia di strumento per il quale si intende operare, riportando l'identificativo della scheda di cui all'Allegato III del DM 93/2017. Nel caso l'accreditamento/estensione venga richiesto per più tipologie di strumenti, compilare una riga della tabella per ogni scheda strumento (si veda esempio di seguito);

Grandezza	Settore	Strumenti
[LAT] CONTROLLI METROLOGICI	[SCM-01] Verificazione periodica su strumenti con funzione di misura legale	Scheda A (NAWT)
[LAT] CONTROLLI METROLOGICI	[SCM-01] Verificazione periodica su strumenti con funzione di misura legale	Scheda C (distributori carburante)

- Procedura di riferimento: indicare le procedure operative utilizzate per l'esecuzione delle previste attività di verifica periodica, con riferimento all'elenco di cui alla sezione 6;
- In esterno: selezionare sempre questa opzione.

I rimanenti campi della sezione 4 potranno essere successivamente compilati, ove possibile e pertinente, durante l'iter di accreditamento/estensione.

- Non compilare le sezioni 5.1, 5.2 e 5.3 relative alle prove valutative (PT) e ai confronti interlaboratorio (ILC);
- Nella sezione 6 "Manuale del Sistema di Gestione della Qualità - Procedure gestionali e tecniche" vanno indicate tutte le procedure in uso all'organismo, comprese quelle operative utilizzate per l'esecuzione delle previste attività di verifica periodica;
- Nella sezione 7 "Elenco dei campioni e/o strumenti" vanno indicati tutti gli strumenti in uso all'organismo, compresi quelli utilizzati (anche non in via esclusiva) per l'esecuzione delle verificazioni periodiche. In tal caso, il campo "Utilizzo / Procedura" va compilato con l'indicazione delle procedure operative in cui si utilizzano tali strumenti ai fini della verifica periodica;
- Degli allegati riportati nella sezione 8 sono da trasmettere solo quelli da A.1 a A.5.

3. Scopo di accreditamento

A valle della delibera positiva di accreditamento/estensione da parte del Comitato Settoriale di Accreditamento del Dipartimento Laboratori di Taratura (CSA-DT), lo scopo di accreditamento riportato nell'Allegato al Certificato di Accreditamento:

- indicherà esplicitamente la conformità al DM 93/2017, nell'ambito dello specifico settore metrologico "[SCM-01] Verificazione periodica su strumenti con funzione di misura legale" (o sua eventuale riformulazione);
- specificherà le tipologie di strumenti per le quali è possibile effettuare attività di verificazione periodica (con riferimento alle schede dell'Allegato III dello stesso decreto);
- indicherà se si tratta di tarature presso laboratorio permanente e/o tarature esterne.

4. Sorveglianza e mantenimento


Si ricorda che il DM 93/2017 non prevede l'emissione di un certificato di taratura, ma il Dipartimento Laboratori di Taratura valuterà anche le registrazioni tecniche previste dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (quali misure, dati grezzi, operatori, luogo di esecuzione) delle attività di verificazione periodica eseguite dal LAT nell'ambito di quanto previsto dal decreto.

Infine, come già indicato nella sezione 3, l'accreditamento in oggetto afferisce ad uno specifico settore metrologico (SCM-01) che sarà pertanto considerato ai fini della determinazione dei diritti annui di mantenimento (cfr. Tariffario di Accreditamento TA-00 rev. 07).

Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo i nostri cordiali

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

(Rosalba Mugno)



ART.4 VERIFICAZIONE PERIODICA

Art.4.2

“2. La verifica periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verifica prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.”

L'interpretazione seguente è esatta?

L'organismo attenendosi rigorosamente a quanto enunciato non controlla l'idoneità di utilizzo o installazione problematica, ma si limita alle funzioni di controllo enunciate nel punto. Quindi ad esempio, in caso sia in uso uno strumento NAWI in un impianto in cui è necessario uno strumento automatico, l'organismo chiamato ad effettuare le VP sullo strumento procede alla verifica periodica in conformità alle procedure NAWI

Art.4.3

“3. Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verifica periodica con le periodicità previste nell'allegato IV che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verifica prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verifica è effettuata secondo la periodicità fissata nell'allegato IV e decorre dalla data dell'ultima verifica”

1) L'interpretazione seguente per il calcolo della periodicità a cui sottoporre gli strumenti è esatta?

Caso a)

Strumento NAWI con Verifica Prima (con marcatura CE) e conseguente immissione sul mercato (equivalente a messa in servizio?) il 01/01/2018 → Verifica periodica da effettuare entro 01/01/2021
→ successive Verifiche Periodiche da effettuare entro 3 anni 01/01/2024... 01/01/2027....

Caso b)

Strumento NAWI con Verifica Prima (con marcatura CE) effettuata 01/01/2018, conservazione in magazzino e immissione sul mercato 30/06/2018 → Verifica periodica da effettuare entro 30/06/2021
→ successive Verifiche Periodiche da effettuare entro 3 anni 30/06/2024... 30/06/2027....

Caso c)

Strumento NAWI con Verifica Prima (con marcatura CE) effettuata 01/01/2018, conservazione in magazzino e immissione sul mercato 30/06/2020 → Verifica periodica da effettuare entro 01/01/2023 (decorrenza max per calcolo 3 anni a 2 anni dalla marcatura CE quindi 01/01/2020) → successive Verifiche Periodiche da effettuare entro 3 anni 01/01/2026... 01/01/2029....

2) Si chiede inoltre conferma chiarificatrice che per strumenti per pesare a funzionamento automatico immessi sul mercato con D.N (prima del 30 ottobre 2016) vedranno modificato la validità della verifica periodica dai tre anni ad un anno (se selezionatrici ponderali per preconfezionati o etichette peso/prezzo) o a due anni negli altri casi.

Art. 4.10

10. Gli errori massimi tollerati in sede di verifica periodica degli strumenti di misura sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla pertinente norma nazionale o europea o, in assenza di tali disposizioni, dalla norma armonizzata o dalla Raccomandazione OIML. Per gli strumenti di misura muniti di approvazione nazionale messi in servizio entro i termini ed ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modifiche, in caso di divergenza fra norma nazionale ed europea, gli errori massimi tollerati in sede di verifica periodica sono quelli previsti dalla pertinente norma europea.

Art. 4.11

“11. Nei casi in cui le pertinenti norme nazionali, europee, armonizzate o raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verifica periodica sono quelli previsti per la verifica prima dalla vigente normativa nazionale e europea o per l'accertamento della conformità”.

L'interpretazione seguente è esatta?

Per tutte le macchine NAWI in Verificazione Periodica si prevede il raddoppio EMT rispetto alla verifica prima secondo punto 3.5.2 EN45501:2015, per tutte le macchine AWI conformi alla Raccomandazione OIML R51, gli EMT in verificaione Periodica sono quelli espressi dalla table 3, table 4 table 5 e table 6 colonna "In service inspection".

Art. 4 comma 12 e art. 7 comma 4.

La locuzione "Prima verificaione periodica" è intesa come la verificaione periodica che viene effettuata per la prima volta dopo l'entrata in vigore del Decreto, oppure per la prima volta dopo l'immissione in servizio?

Art.13 OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E DI COMUNICAZIONE

Art.13.1

"1. Gli organismi inviano telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verificaione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificaione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi:

....."

Attualmente la trasmissione degli esiti delle verifiche e delle comunicazioni preventive è fatta con Telemaco, in modo obbligatorio per gli strumenti MID e per molte provincie anche per gli strumenti chiamati "nazionali", quali i NAWI.

Dall'entrata in vigore del regolamento cosa succede per queste comunicazioni ?

Si continuerà con Telemaco, che dovrà essere aggiornato per poter rispondere alle informazioni previste dal decreto 93 o si sarà ritenuto sufficiente una comunicazione in formato libero contenente tutti i campi previsitati via PEC o una semplice e-mail?

Si rende noto che a partire dal prossimo 18 settembre tutti i laboratori abilitati secondo i decreti abrogati, nel corso dei 18 mesi di transitorio, si dovranno adeguare ai requisiti del Decreto 93 comprensivo degli obblighi di comunicazione, se la scelta sarà l'utilizzo di Telemaco lo stesso dovrà essere velocemente predisposto per "gestire" e "registrare" tutte le informazioni aggiuntive (a titolo d'esempio anomalie riscontrate o nome dei riparatori...) rispetto al formato odierno, pena il rischio di perdere tali informazioni aggiuntive.

Art.16 ARMONIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

Art.16.3

"3. Per gli strumenti di misura rientranti fra le categorie di strumenti disciplinati dagli allegati da MI-001 a MI-010 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, già in servizio al 31 ottobre 2016 con approvazione secondo la normativa nazionale o europea previgente rispetto alla direttiva 2004/22/CE, nel caso in cui la targa con le iscrizioni regolamentari risulta mancante, illeggibile o priva dei cosiddetti «bolli di verificaione prima», l'organismo ripristina le iscrizioni su un'etichetta adesiva, realizzata in modo tale che la rimozione ne comporti la distruzione, la applica in prossimità delle iscrizioni regolamentari originarie e la vincola con propri i sigilli. Il titolare dello strumento, entro dieci giorni dall'avvenuto ripristino delle iscrizioni regolamentari, richiede la verificaione periodica, ove non sia stata già effettuata contestualmente al predetto ripristino, e dopo tale richiesta può utilizzare lo strumento fino all'esecuzione della verificaione".

Si richiede un chiarimento in quanto si presenterebbe la possibilità/responsabilità per un Organismo di Verificazione Periodica di "superare" la mancanza dei bolli di Verificazione prima, attestanti il completamento della Verifica iniziale da parte del fabbricante, e rendere idoneo uno strumento alle funzioni di misura legale anche se non ha completato l'iter di verificaione prima esplicitato dalle Direttive Europee.

Art.17 ABROGAZIONI

"..."

In collegamento con quanto prescritto dall'Allegato II 1.Generalità si richiede di esprimere un chiarimento riguardo la seguente situazione, non essendo più richiesto che gli strumenti di controllo dell'Organismo, nello specifico le masse, siano sottoposte a Verificazione Periodica essendo tale controllo sostituito da

Certificato di taratura (o particolari deroghe descritte nelle schede), il numero di pesi da verificare è drasticamente ridotto limitandosi ai soli pesi a corredo delle bilance a due piatti.

Ben difficilmente quindi si giustificerebbe per un Organismo l'ottenimento/mantenimento di uno specifico accreditamento visto l'esiguo numero di oggetti da verificare e la scadenza di verifica a 4 anni.

Art.18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALE

Art. 18.2

"2. Gli organismi già abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del presente decreto, continuano a svolgere tali attività senza soluzione di continuità, a semplice richiesta e senza oneri, e in sede di verifica periodica degli strumenti sottoposti alla normativa nazionale, quando ne ricorrono le condizioni, utilizzano gli stessi sigilli con gli elementi identificativi assegnati da Unioncamere per la verifica dei corrispondenti strumenti sottoposti alla normativa europea.

Le camere di commercio e gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del presente decreto, continuano transitoriamente a svolgerle per un periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento."

Si ritiene indispensabile una più puntuale definizione in particolare nel punto Camere di commercio e gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati Come Organismi abilitati sono da intendersi gli attuali laboratori abilitati alla verifica periodica di bilance Si chiede inoltre conferma che per poter continuare a svolgere le funzioni di verifica periodica, gli attuali laboratori abilitati potranno utilizzare i contrassegni e i sigilli in loro dotazione.

Allo stesso modo i laboratori abilitati per verifica periodica di strumenti AWI tipo OIML R51 pur non avendo una scheda dedicata all'interno del Decreto, possono continuare ad utilizzare le masse di lavoro dotate di conferma metrologica, senza dover ricadere nell'obbligo di certificato di taratura biennale espresso nell'allegato II punto 1.3 almeno nel periodo transitorio.

ALLEGATO II

Art.1.2

"Gli strumenti utilizzati per l'esecuzione della verifica periodica e dei controlli casuali non devono essere affetti da un errore superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la grandezza che si sta misurando e l'incertezza estesa con cui è stato determinato l'errore dello strumento non deve superare 1/3 dell'errore misurato"

Questo è un refuso in quanto se errore misurato = 0 incertezza = 0 impossibile (?)

"l'incertezza estesa (con che fattore di copertura probabilmente k=2 ??) con cui è stato determinato l'errore dello strumento non deve superare 1/3 dell'errore massimo tollerato.

Art.1.3

"1.3 Gli strumenti di cui al punto 1.2 precedente sono muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza e il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare e la periodicità di tale taratura è riportata nell'allegato IV."

Tutti i campioni e gli strumenti devono essere dotati di certificato LAT o equivalente, fatte salve le deroghe presenti nelle schede dell'allegato III esistono situazioni non previste dove l'utilizzo di strumenti LAT è impossibile (esempio cisterne) o quasi (bilance per selezionatrici).

Art. 1.9

"1.9 In caso di esito negativo della verifica periodica l'operatore dell'organismo appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato VI, punto 2, ove è riportato il logo recante gli elementi identificativi dell'organismo che lo appone e la data. Il contrassegno è rimosso all'atto della riparazione o della nuova richiesta di verifica periodica o della verifica stessa"

Nel disegno del contrassegno di esito negativo (rosso) riportato in allegato VI manca lo spazio o le modalità per l'inserimento della data, può essere sufficiente riportarlo sul libretto metrologico? Chiarire se è possibile un'indicazione manuale o stampata.

Allegato III B

E' da riscrivere, ci sono molte sviste ed errori, a partire da 0 numero negativo intero, al fattore k che deve essere ad esponente, ecc. ecc.

Infine :

Si ritiene di fondamentale importanza ed urgenza la pubblicazione della scheda per le procedure di verifica periodica per le macchine automatiche tipo OIML R51